

Spett.li

**Fornitori**

**Collaboratori**

**Enti/Fondazioni/Associazioni**

**OGGETTO: applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) per le fatture emesse nei confronti della Fondazione del Teatro Grande di Brescia, ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. 148/2017.**

Premesso che

- i. l'art.1 del D.L. n.50 del 24/04/2017, convertito e modificato dalla legge n.96/2017, ha allargato la disciplina contenuta nell'art.17 ter del DPR 633/1972 a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato pubblicato dall'Istat (ex art.1, comma 2 L.196/2009);
- ii. successivamente, l'ambito soggettivo dello “split payment” è stato ulteriormente esteso ad opera del D.L. n.148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, il quale, sostituendo il comma 1-bis dell'articolo 17-ter, ha modificato il quadro identificativo dei soggetti interessati diversi dalle pubbliche Amministrazioni;
- iii. ai sensi del novellato dell'articolo 17-ter, comma 1-bis, lettera 0b, tale estensione ha coinvolto anche le Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche soggette allo “split payment” per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (lettera 0b);
- iv. il fondo di dotazione della Fondazione del Teatro Grande di Brescia è stato costituito da contribuzioni per una percentuale superiore al 70% da amministrazioni pubbliche (ex art.1, comma 2 L.196/2009), integrando pertanto la fattispecie prevista dalla lettera 0b della norma in commento.

In coerenza con quanto premesso, Vi segnaliamo che, tutte le fatture che verranno da Voi emesse con addebito dell'IVA nei confronti della scrivente dovranno essere sottoposte al regime dello “split payment”. Di conseguenza, l'IVA indicata in fattura (e per la quale dovrà essere da Voi riportata, sempre in fattura, l'apposita dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment” ex art. 17-ter del DPR 633/1972) sarà regolata all'erario direttamente dalla Fondazione del Teatro Grande di Brescia, senza essere a Voi corrisposta.

**Sono escluse dalla disciplina dello split payment:**

- le operazioni per le quali il cessionario o committente è già debitore d'imposta (art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72; artt. 1 e 7 del DM 23.1.2015), vale a dire le operazioni assoggettate a reverse charge;
- le operazioni assoggettate a regimi speciali (es. regimi monofase, regime del margine), per le quali non è esposta l'IVA in fattura;
- le operazioni non imponibili o esenti;
- le operazioni per le quali il cessionario o committente intende richiedere la non applicazione dell'IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, con spendita del plafond IVA disponibile (circ. 27/E/2017, § 2);
- le operazioni caratterizzate da un meccanismo forfetario di determinazione della detrazione (es. regime speciale per i produttori agricoli; regime ex L. 398/91 per le ASD e soggetti assimilati);
- le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura (circ. 15/E/2015, § 2), incluse le operazioni i cui corrispettivi sono annotati nel registro di cui all'art. 24 del DPR 633/72 (circ. 27/E/2017, § 2);
- le operazioni per le quali il corrispettivo è già nella disponibilità del fornitore (es. servizio di riscossione delle entrate ed altri proventi; cfr. circ. 15/E/2015, § 2);
- le operazioni permutative, salvo eventuali conguagli (circ. 27/E/2017, § 2);
- le prestazioni rese dai consulenti tecnici d'ufficio nei confronti dell'Amministrazione della giustizia (circ. 9/E/2018, § 4.2).